

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2266 del 18/05/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione con procedura semplificata per il prelievo di acque pubbliche superficiali nel Comune di Verucchio (RN). Codice pratica RNPPA2520. Concessionario: Pronti Enzo
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2340 del 18/05/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2013/22777 del 28/01/2013, Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel

Comune di Verucchio (RN), località Villa Verucchio, ad uso venatorio, con scadenza al 31 dicembre 2013, assentita con det. n.12735 del 26/11/2009 (cod. pratica RNPPA2520);

- con nota prot. PG/2019/145692 il sig. Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, ha richiesto la sospensione del pagamento dei canoni di concessione a partire dall'annualità 2019 per impossibilità di prelevare acqua a seguito del crollo della briglia in prossimità del punto di prelievo avvenuta ad inizio 2019;

CONSIDERATO che:

- la derivazione è stata esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n.12735 del 26/11/2009;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- l'istanza risulta assoggettata al procedimento di cui all'art. 36 , R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilato;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, non influente anche per gli effetti delle prescrizioni impartite nel disciplinare di concessione;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/159244 del 16/10/2019);

- Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile servizio area Romagna (PG/2019/185765 del 03/12/2019);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (PG/2019/163416 del 23/10/2019);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) attualmente pari a l/s 541, come da det. n.12735 del 26/11/2009 visto lo studio “Aggiornamento ed integrazione attività di studio per la determinazione sperimentale dei valori di deflusso minimo vitale per il fiume Marecchia”, debba essere aggiornato nella misura pari a l/s 820 nel periodo invernale in cui avviene la derivazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 01/10/2019 la somma pari a 116,75 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 18/02/2003, nella misura di 133,25 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RNPPA2520 e alla sospensione temporanea dei canoni di concessione dall'annualità 2019 fino a data da definire per impossibilità del prelievo di risorsa causa crollo della briglia in prossimità del punto di prelievo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. pratica RNPPA2520 per il prelievo di acque pubbliche superficiali da sponda destra del fiume Marecchia mediante opera provvisoria sita su terreno demaniale nel comune di Verucchio (RN), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante opera di presa provvisoria e l'utilizzo di fossetti esistenti che alimentano naturalmente lo specchio di acqua destinato alla attività venatoria per il quale è stata rilasciata concessione con det. n. 8438 del 03/08/2010 (codice RNPPT0054);

- ubicazione del prelievo: sponda destra al fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN), su terreno demaniale censito al fg. 4 mapp. 4, per il quale è stata rilasciata concessione det. n. 8438 del 03/08/2010 (codice RNPPT0054); coordinate UTM RER x: 774267; y: 879834;
 - destinazione della risorsa ad uso venatorio;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,50;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 432,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/05/2020;
 4. di stabilire la sospensione del pagamento del canone di concessione fino a futura possibilità di esercizio della derivazione richiesta;
 5. di stabilire che il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ARPAE – SAC di Rimini, del ripristino delle condizioni che permettono la possibilità di derivazione di acqua dal fiume Marecchia come disciplinato nel presente atto;
 6. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S (cod. pratica RNPPA2520) per il prelievo di acque pubbliche superficiali da sponda destra del fiume Marecchia mediante opera provvisoria sita su terreno demaniale nel comune di Verucchio (RN).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da opera provvisoria e l'utilizzo di fossetti esistenti che alimentano naturalmente lo specchio di acqua destinato alla attività venatoria per il quale è stata rilasciata concessione con det. n. 8438 del 03/08/2010 (codice RNPPT0054);
2. L'opera di presa è sita in sponda destra al fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN), su terreno demaniale censito al fg. 4 mapp. 4, per il quale è stata rilasciata concessione det. n. 8438 del 03/08/2010 (codice RNPPT0054); coordinate UTM RER x: 774267; y: 879834.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso venatorio per la ricarica di uno specchio di acqua destinato allo stesso uso.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e media pari a l/s 0,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 432,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato, durante il mese di ottobre.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice 190000000000 5 ER denominato fiume Marecchia.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il canone di concessione è sospeso ai sensi dell'art. 30 comma c) del R.R. 41/2001 dall'anno 2019 (compreso) sino a futura comunicazione da parte dell'utente nel momento in cui sia possibile la derivazione della portata richiesta.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione

concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a rispettare le limitazioni o sospensioni temporanee dell'esercizio della concessione come previsto dall'art. 30 del R.R. 41/2001;

4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE DETTATE DA PARERI

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Operazioni sui canali e all'interno del lago** - Qualsiasi opera di sistemazione degli argini, pulizia del fondo, pulizia dei canali di alimentazione e scarico o di taglio della vegetazione o

qualsiasi opera da effettuare all'interno del lago dovrà essere realizzata, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per interventi di manutenzione ordinaria è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018).

3. **Modalità di esecuzione dei lavori** - L'esecuzione dei lavori dovrà essere condotta e ad opera di un piccolo nucleo di operatori (2-3 persone) e con l'utilizzo di mezzi scarsamente invasivi.
4. **Taglio della vegetazione** - Il taglio della vegetazione arbustiva dovrà essere contenuto e non interessare l'intero perimetro del lago: lasciare adeguata vegetazione arbustiva in una porzione del lago al fine di diversificare le tipologie ambientali presenti e di ricreare un ambiente idoneo per l'alimentazione e la riproduzione della fauna a invertebrati e vertebrati.
5. **Taglio della canna palustre** - Nelle eventuali operazioni di taglio della canna palustre, habitat di interesse regionale, avere cura di lasciare adeguate superfici ai bordi della zone umida ai fini della alimentazione e nidificazione delle specie legate al canneto.
6. **Diserbanti** - E' vietato l'uso di diserbanti chimici.
7. **Piroadiserbo** - E' vietato il piroadiserbo.
8. **Inquinamento** - Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo, durante l'uso di generatori a benzina per l'alimentazione della pompa elettrica.
9. **Manutenzione** - La manutenzione di tutte le opere afferenti all'opera di presa è a totale carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli interventi di

manutenzione ordinaria (lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente); gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal medesimo Servizio; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.

10. **Prevenzione di comportamenti pericolosi** - È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.
11. **Inizio dei lavori** - L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n.051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
12. **Interventi sulle opere** - Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato

dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

13. Emergenza idraulica - Il Richiedente è consapevole che l'area in questione risulta a rischio da allagamento e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento meteorico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità da allagamento, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

14. Accesso all'area - Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.